



Giovedì 13/10/2022

Autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti

A cura di: Meli e Associati

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l'importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'Agenzia Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell'autodichiarazione.

L'autodichiarazione deve essere presentata:

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell'Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:

- contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'emergenza epidemiologica;
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- riduzione versamenti contributivi;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;



- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d' Italia;
- definizione agevolata degli "avvisi bonari";
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;
- altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.)

In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata gi  resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che gi  prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non   obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del "Decreto Sostegni".

In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonch  di quelli gi  indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione nell'ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera   stata confermata la necessit  che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcuni la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.

Le sanzioni richiamate nell'istanza ("omissione o indicazione di dati non veritieri pu  comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali") sono collegate alle previsioni contenute nell'art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni "tributarie". Si ritiene quindi possano essere riferite solo all'erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.

Purtroppo, anche in questo caso, la compilazione della comunicazione   complessa e richiede l'effettuazione di diversi riscontri, anche in collaborazione con il diretto interessato.

Per non commettere errori consigliamo di consultare, oltre alle risultanze contabili che potrebbero limitarsi a riportare solo alcuni degli aiuti utilizzati:

- le informazioni pubblicate in RNA (Registro Nazionale Aiuti liberamente consultabile all'indirizzo https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- la sezione del "cassetto fiscale" "fatture & corrispettivi" nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, per verificare gli esiti delle eventuali istanze presentate da cui possano derivare "aiuti".